

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-957 del 19/02/2026
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-octies comma 3 - Riesame con valenza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la NETPACK S.p.A., con sede legale in Comune di Cesena in Via Delle Mele n. 65 e stabilimento situato in Via Delle Amarene n. 131, Comune di Cesena.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1008 del 19/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-octies comma 3 - Riesame con valenza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la NETPACK S.p.A., con sede legale in Comune di Cesena in Via Delle Mele n. 65 e stabilimento situato in Via Delle Amarene n. 131, Comune di Cesena.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione Europea del 22 giugno 2020, con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie che eseguono il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominato "BAT conclusions") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 09/12/2020;
- il D.Lgs n. 102 del 30/07/2020 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";
- la Delibera RER n. 14471 "Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art. 271, comma 7 bis del D.lgs 152/06);

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-697 del 08/02/2018, è stata rilasciata l'AIA a **NETPACK S.p.A.** con sede legale in Comune di Cesena in Via Delle Mele n. 65 e stabilimento situato in Via Delle Amarene n. 131, in Comune di Cesena, per lo svolgimento dell'attività IPPC compresa nell'Allegato VIII alla Parte II, Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., punto 6.7, recante: "Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno";

Vista la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2009 della Commissione 22 giugno 2020 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti le industrie che eseguono il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominato "BAT conclusions");

Dato atto che l'art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ("Rinnovo e Riesame") prevede che, relativamente alle installazioni dotate di Autorizzazione Integrata Ambientale, venga disposto il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di Rinnovo dell'autorizzazione entro 4 anni dalla

data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

Vista la Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 19932 del 19/10/2022, con la quale è stato approvato il calendario di presentazione dei riesami per industrie con Autorizzazione Integrata Ambientale che effettuano trattamento superficiale con solventi con riferimento alle BAT Conclusions stabilite con Decisione di Esecuzione (UE) N. 2020/2009 (categoria 6.7 dell'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);

Considerato che, con comunicazione avente per oggetto *"Fissazione dei termini perentori per la presentazione della documentazione di riesame di AIA"* (PG/2023/145600 del 28/08/2023), inviata da questo SAC alla NETPACK S.p.A., sono stati indicati i documenti da presentare in sede di istanza di Riesame di AIA;

Precisato che la pratica di Riesame di AIA con valenza di Rinnovo ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 07/06/2024 la NETPACK S.p.A. ha presentato una domanda di Riesame con valenza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto sito in Via Delle Amarene n. 131, Comune di Cesena, attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA e la stessa è stata acquisita con PG/2024/105385 del 07/06/2024;
- con PG/2024/107516 del 11/06/2024, questo SAC, sulla base di una prima istruttoria sulla documentazione presentata di cui al capoverso precedente, al fine di verificare la completezza della stessa, ha comunicato alla ditta che la verifica di completezza ha dato esito negativo, pertanto ha chiesto alla NETPACK S.p.A. di caricare nuovamente sul Portale IPPC-AIA tutta la documentazione, comprensiva degli elaborati mancanti, entro i 30 giorni successivi;
- in data 18/07/2024 la ditta ha caricato sul Portale IPPC-AIA tutta la documentazione prevista per l'istanza di Rinnovo di AIA, comprensiva degli elaborati mancanti; tale documentazione è stata acquisita con PG/2024/132440 del 18/07/2024;
- con PG/2024/133950 del 22/07/2024 questo SAC ha comunicato alla ditta che la verifica di completezza ha dato esito positivo;
- con PG/2024/134269 del 22/07/2024 questo SAC ha chiesto al Distretto Territoriale di questa Agenzia di effettuare l'istruttoria sul procedimento di cui trattasi;
- con PG/2024/138706 del 29/07/2024, la ditta ha caricato sul Portale IPPC-AIA la documentazione necessaria a inquadrare l'inserimento dell'impianto negli elaborati del Piano Urbanistico Generale (PUG) - Piano Intercomunale Cesena-Montiano;
- con PG/2024/139589 del 30/07/2024, questo SAC ha comunicato agli Enti che la ditta ha caricato sul Portale IPPC-AIA la documentazione necessaria a inquadrare l'inserimento dell'impianto negli elaborati del Piano Urbanistico Generale (PUG) - Piano Intercomunale Cesena- Montiano;
- con PG/2024/139743 del 31/07/2024, il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ha comunicato che, a partire dal 18/07/2024, ha avuto inizio il procedimento di Rinnovo di AIA;
- con PG/2024/141327 del 01/08/2024, questo SAC ha indetto una Conferenza dei Servizi;
- con PG/2024/149010 del 13/08/2024, HERA S.p.a ha inviato una richiesta integrazioni;
- con PG/2024/164842 del 13/09/2024, questo SAC ha convocato una seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 25/09/2024;
- con PG/2024/175291 del 30/09/2024, il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato una richiesta integrazioni;
- con PG/2024/176274 del 01/10/2024, il Comune di Cesena ha inviato una richiesta integrazioni, allegando anche il parere del Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia (al PGn 138218 del 27/09/2024) nel quale è stata evidenziata la presenza di manufatti non autorizzati. Si riporta di seguito un estratto del suddetto parere:

omissis

“si è constatato che nelle planimetrie sono indicati come esistenti nelle corti dei fabbricati vani tecnici, silos, impianti tecnici e depositi materie prime o rifiuti per i quali non risultano agli atti i relativi titoli edilizi abilitanti. Ricontrato che già nel 2022 con nota PGN. 122215 era stata evidenziata la presenza dei medesimi manufatti non autorizzati, invitando la ditta alla presentazione degli idonei titoli abilitativi e che nulla è pervenuto nel tempo intercorso, si comunica che tali manufatti saranno segnalati al Servizio Controllo edilizio e agibilità per le procedure di competenza”;

omissis;

- con PG/2024/179204 del 04/10/2024, questo SAC ha inviato una richiesta integrazioni alla ditta, comprensiva delle richieste di Hera S.p.a., del Comune di Cesena e del Distretto Territoriale di questa Agenzia;
- con PG/2024/225260 del 12/12/2024, la ditta ha richiesto una proroga per l'invio delle integrazioni;
- con PG/2024/227131 del 16/12/2024, questo SAC ha comunicato alla ditta di concedere una proroga per l'invio delle integrazioni fino al 02/04/2025;
- con PG/2025/55316 del 24/03/2025, la ditta ha richiesto una seconda proroga per l'invio delle integrazioni;
- con PG/2025/59080 del 28/03/2025, questo SAC ha comunicato alla ditta di concedere una proroga per l'invio delle integrazioni fino al 01/07/2025;
- in data 01/07/2025 la ditta ha caricato le integrazioni sul Portale IPPC-AIA, che sono state acquisite con PG/2025/118944 del 02/07/2025;
- con PG/2025/120222 del 03/07/2025, questo SAC ha comunicato agli Enti che la ditta ha provveduto a caricare le integrazioni richieste sul Portale IPPC-AIA;
- con PG/2025/127589 del 15/07/2025, il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha comunicato a questo SAC di ritenere le integrazioni fornite dalla ditta “carenti e/o incomplete”, pertanto ha chiesto di acquisire da parte della ditta la documentazione necessaria al fine del completamento dell'istruttoria;
- con PG/2025/129715 del 18/07/2025, questo SAC ha inviato una richiesta di completamento integrazioni alla ditta;
- con PG/2025/133163 del 23/07/2025, il Comune di Cesena ha inviato a questo SAC una nota riguardo la completezza della documentazione integrativa fornita dalla ditta, dove si rileva che:

omissis

“ - dal punto di vista acustico si ribadisce la richiesta relativa alla verifica dell'impatto acustico presso il ricettore R1 allo stato attuale dei flussi di traffico interni all'area aziendale ed alla eventuale sosta dei mezzi pesanti con motore acceso (solo periodo diurno se nel periodo notturno non ci sono attività veicolari);

- dal punto di vista edilizio si rileva la carenza di documentazione come riportato nel parere del competente Servizio Tecnico Sportello Unico edilizia allegato ”

omissis

Nel parere del Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia di cui sopra è riportato quanto di seguito:

“ Si fa presente che a tutt'oggi non sono pervenute pratiche in sanatoria e non risulta evidenziata la volontà della ditta, con cronoprogramma e/o specifico elenco delle pratiche da presentare, dato atto che per conformità edilizia alcuni interventi necessitano di atti di frazionamento e/o accorpamento di particelle catastali ed eventuali passaggi di proprietà che richiedono lunghe tempistiche. Pertanto al fine della completezza della documentazione si richiedono:

- *correzione della Relazione Tecnica con i riferimenti degli strumenti urbanistici comunali vigenti del PUG come indicato al punto 1;*
- *integrazione del punto 16 della Comunicazione delle integrazioni presentate, con elementi specifici che al fine delle pratiche in sanatoria evidenzino la correlazione degli interventi da sanare con il ciclo produttivo e la richiesta di aggiornamento dell'AIA;"*
- con PG/2025/133862 del 24/07/2025, questo SAC ha inviato alla ditta una richiesta di completamento integrazioni;
- in data 28/07/2025 la ditta ha caricato sul Portale IPPC-AIA le integrazioni richieste che sono state acquisite con PG/2025/135737 del 28/07/2025;
- con PG/2025/137123 del 30/07/2025, HERA S.p.a ha inviato una richiesta integrazioni;
- con PG/2025/139652 del 01/08/2025, questo SAC ha inviato alla ditta un'ulteriore richiesta di completamento integrazioni;
- con PG/2025/143378 del 07/08/2025 e PG/2025/154405 del 01/09/2025, la ditta ha inviato integrazioni in risposta ai precedenti protocolli di cui al PG/2025/133862 del 24/07/2025 e al PG/2025/139652 del 01/08/2025;
- con PG/2025/144771 del 11/08/2025, questo SAC ha inviato agli Enti le integrazioni acquisite dalla ditta;
- con PG/2025/163681 del 16/09/2025, Hera S.p.A ha inviato il proprio parere favorevole con prescrizioni; si precisa che le prescrizioni indicate da Hera S.p.A sono state inserite, da parte del Distretto Territoriale di questa Agenzia, nella bozza di AIA;
- con PG/2025/164173 del 17/09/2025, questo SAC ha convocato una seduta della conferenza dei servizi per il giorno 17/10/2025, al fine della valutazione della bozza di AIA;
- con PG/2025/182190 del 15/10/2025, la ditta ha inviato integrazioni volontarie inerenti agli aspetti edilizi e gli strumenti urbanistici da adottare in sanatoria;
- con PG/2025/182267 del 15/10/2025, la ditta ha inviato ulteriori integrazioni volontarie inerenti a planimetrie e documenti di gestione;
- con PG/2025/182693 del 15/10/2025, questo SAC ha inviato agli Enti le integrazioni volontarie acquisite dalla ditta di cui sopra;
- con PG/2025/185205 del 20/10/2025, il Comune di Cesena ha inviato il parere finale di cui si riporta un estratto:

omissis

Vista la documentazione complessivamente presentata si valuta quanto segue:

- *dal punto di vista acustico si prende atto di quanto dichiarato nella relazione integrativa in merito al rispetto dei limiti per il flusso di ingresso dei veicoli e si sottolinea che tale ingresso è previsto esclusivamente nel periodo diurno tra le 7 e le 19.*
- *con riferimento alle acque meteoriche, vista la documentazione pervenuta, si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito alla non necessità di effettuare trattamenti.*
- *in merito agli scarichi domestici ed industriali per quanto di competenza si comunica parere favorevole, subordinato al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di Hera Prot. n. 76145 del 15/09/2025.*
- *in relazione agli aspetti edilizi si rimanda al parere inviato separatamente dal competente Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia.*

omissis;

- con PG/2025/185541 del 20/10/2025, l' Azienda USL della Romagna ha inviato la propria proposta di classificazione di industria insalubre, di cui si riporta un estratto:

omissis

“verificato che l'attività sopraindicata è classificabile ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 come Industria Insalubre di I Classe (elenco B n.109) situata in contesto territoriale misto con presenza di altre attività industriali ma anche di edifici residenziali nelle vicinanze e “collocata in area di alimentazione degli acquiferi sotterranei

precisato che in base alla normativa vigente le Industrie Insalubri di I classe devono essere ubicate lontano dai centri abitati o possono essere presenti nei contesti territoriali residenziali previa l'adozione di tutte le misure atte a tutelare la salute dei residenti e degli utenti dell'area premesso il rispetto del D.Lgs 152/2006 e il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ,

nel caso specifico si da' indicazione che :

- 1) siano idoneamente manutenzionati e mantenuti in efficienza i sistemi tecnici adottati a mitigazione degli impatti ambientali*
- 2) siano adottate efficaci misure di controllo della tenuta delle cisterne interrate e dei contenitori di deposito di sostanze tossiche e rifiuti pericolosi*
- 3) siano adottate adeguate misure gestionali atte a mitigare gli impatti rappresentati dal traffico indotto, in particolare a livello dell'area area logistica equipaggiata con 5 buche di carico scarico”*

- con PG/2025/185732 del 20/10/2025, questo SAC ha inviato agli Enti la proposta di classificazione di industria insalubre acquisita dall'Azienda USL della Romagna;
- con PG/2025/189001 del 24/10/2025, il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato a questo SAC, il parere finale e la bozza di AIA;
- con PG/2025/190162 del 27/10/2025, il Comune di Cesena ha inviato il parere finale riguardo la conformità edilizia urbanistica, che si riporta di seguito:

omissis

“Viste le integrazioni presentate dalla ditta, di cui l'ultima in data 14/10/2025, si comunica che:

- è stata presenta la relazione integrativa con i riferimenti alle tavole del PUG vigente*
- la ditta, a seguito di confronti con i competenti uffici del SUE, comunica che “si impegna a presentare entro il 31/12/2025 ” idoneo titolo edilizio in sanatoria al fine della regolarizzazione dell'installazione/realizzazione di impianti tecnici, volumi tecnici, tettoie e depositi in conformità alle norme vigenti come specificato nella nota integrativa;*

Viste le precedenti comunicazioni inviate, richiamato l'elenco dei precedenti titoli edilizi e di agibilità indicati nel parere del 27/9/2024 Pgn.138218, cui vanno aggiunte le successive pratiche edilizie 33/USCIA/2023 e 170/USCIA/2024 in corso di validità, relativamente agli edifici in siti in via Delle Amarene 131 e 183;

Si conferma la conformità edilizia urbanistica per i fabbricati sopracitati, fatta salve la presentazione di fine lavori SCCEA per i titoli in corso, e si sospende ogni determinazione relativamente agli impianti tecnici, volumi tecnici, tettoie, depositi, richiamati nella nota integrativa, in attesa della presentazione del titolo edilizio in sanatoria per la regolarizzazione degli stessi.

Si rammenta che la conformità edilizia ed urbanistica si ravviserà solo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria nei termini indicati all'art. 17 comma 2 della L.R. 23/2004.”;

- con PG/2025/191811 del 29/10/2025, il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ha inoltrato a questo SAC la Determinazione n. 749/2025 avente ad oggetto “Classificazione industria insalubre stabilimento Netpack Spa - Via delle Amarene 131 Cesena”; inoltre ha precisato che la suddetta Determinazione sarà notificata alla ditta contestualmente al provvedimento di autorizzazione integrata ambientale;

- con PG/2025/193800 del 31/10/2025, questo SAC ha inviato alla ditta la bozza di AIA;
- con PG/2025/195113 del 03/11/2025, PG/2025/195139 del 03/11/2025 e PG/2025/195386 del 04/11/2025, la ditta ha inviato l'autocertificazione dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- con PG/2025/215941 del 04/12/2025, la ditta ha inviato osservazioni alla bozza di AIA;
- con PG/2025/216373 del 05/12/2025, questo SAC ha trasmesso agli Enti le osservazioni alla bozza di AIA acquisite dalla ditta;
- con PG/2025/223056 del 16/12/2025, la ditta ha inviato una richiesta di proroga di 60 giorni per adempiere ad adeguamenti previsti nella Sezione D della bozza di AIA;
- con PG/2026/4495 del 12/01/2026, questo SAC ha convocato una seduta della conferenza dei servizi per il giorno 16/01/2026 al fine della valutazione delle osservazioni alla bozza di AIA acquisite dalla ditta;
- con PG/2026/27141 del 12/02/2026, la ditta ha inviato una richiesta di proroga di 90 giorni relativamente all'adempimento n° 3 della tabella 20 "*azioni di miglioramento/adeguamento alle BATC e relativa scadenza temporale*" presente nella bozza di AIA;
- con PG/2026/30351 del 17/02/2026, il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato parere favorevole in merito alla richiesta di proroga di cui al capoverso precedente;

Dato atto che, in sede di conferenza dei servizi del 16/01/2026:

- la ditta ha comunicato di aver presentato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria per regolarizzare tutti i volumi tecnici, tettoie e depositi presenti nello stabilimento ed a questo proposito, il Comune di Cesena ha confermato che in data 24/12/2025 la ditta NETPACK S.p.A. ha presentato il permesso di costruire in sanatoria ed è in corso il relativo procedimento amministrativo;
- il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha espresso parere favorevole riguardo alla richiesta di proroga di 60 giorni per adempiere ad adeguamenti previsti nella Sezione D della bozza di AIA;
- non e' stata accolta la seguente osservazione alla bozza di AIA:

*"Nella tabella D3.3.1 monitoraggio e controllo materie prime e prodotti finiti, relativamente al parametro **prodotti finiti**-bobine figlie la misurazione deve essere variata da Kg a metri perchè le macchine in uscita misurano i metri lineari e di conseguenza fornire un dato in kg risulterebbe approssimativo"* in quanto il Gestore, chiedendo la modifica dell'unità di misura, avrebbe dovuto conseguentemente proporre un valore in metri anche per la definizione della capacità produttiva massima, che viene autorizzata per le Bobine Figlie;

- la ditta ha comunicato che avrebbe provveduto ad inviare, a stretto giro di posta, il "valore in metri per la definizione della capacità produttiva massima", in modo tale che la suddetta osservazione potesse essere nuovamente valutata dal Distretto Territoriale di questa Agenzia;

Precisato che, ad oggi, questo SAC non ha ricevuto le informazioni che il Gestore si era impegnato ad inviare, pertanto l'osservazione di cui trattasi viene confermata come non accoglibile, per la motivazione sopraccitata;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009, che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali;

Tenuto conto che, in sede di richiesta di Riesame dell'AIA con valenza di Rinnovo, la ditta proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a € 3.807,00; rilevato che durante l'istruttoria è emerso che l'importo da corrispondersi da parte della ditta è pari a € 6.125,00, pertanto la ditta è tenuta a versare entro trenta giorni dal rilascio del presente atto la quota residua dovuta, pari a € 2.318,00;

Dato atto che in data 10/11/2025 è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la NETPACK S.p.A., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) con PR_FCUTG_Ingresso_0089631_20251110 del 10/11/2025, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;

“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;

Acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., come sopra dettagliato, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto per tutti i soggetti Soci e Titolari della NETPACK S.p.A.;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione agli scarichi domestici di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2009 della Commissione 22 giugno 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 09/12/2020, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti le industrie che eseguono il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominato “BAT conclusions”) e soddisfa quanto regolamentato dall'art 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 16/01/2026, di provvedere al Riesame dell'AIA con valenza di Rinnovo, per lo stabilimento in questione;

Precisato che la durata della presente AIA è pari a **10 anni** in quanto la ditta non è in possesso di certificazione;

Richiamato il comma 3 dell'art.3 del D.Lgs 102/2020 che prevede per i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs 102/2020 in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la presentazione di una domanda di autorizzazione, al fine dell'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271, comma 7-bis del del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020;

Precisato che l'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271, comma 7-bis del del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020 può essere previsto nelle domande di Rinnovo dell'AIA presentate prima del 01/01/2025;

Precisato che in corso di istruttoria si è provveduto a valutare l'adeguamento dell'installazione a quanto previsto dall'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020, che prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Atteso che, in attuazione della L.R. n. 13/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 e n. DEL-2025-155 del 17.12.2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01/04/2025 al 31/03/2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **rilasciare**, a seguito di riesame con valenza di rinnovo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, al Sig. Andrea Mercadini, in qualità di Gestore della **NETPACK S.p.A.**, con sede legale in Comune di Cesena in Via Delle Mele n. 65 e stabilimento situato in Via Delle Amarene n. 131, in Comune di Cesena, per lo svolgimento dell'attività IPPC compresa nell'Allegato VIII alla Parte II, Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., punto 6.7, recante: "Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno";
2. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **dare atto** che l'Allegato A alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni alla "bozza di AIA" presentate dal Gestore con PG/2025/215941 del 04/12/2025;
4. di **dare atto** che l'Allegato A alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle richieste di proroga di cui al PG/2025/223056 del 16/12/2025 e al PG/2026/27141 del 12/02/2026;
5. di **dare atto** che l'istruttoria di Rinnovo svolge e sostituisce l'obbligo per la NETPACK S.p.A. di presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell' art. 271, comma 7-bis del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020;
6. di **dare atto** che la NETPACK S.p.A. ha adempiuto a quanto previsto dalla prescrizione

dell'art. 271, comma 7-bis del del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020;

7. di **revocare** i seguenti atti già in possesso della ditta:

- DET-AMB-2018-697 del 08/02/2018;
- DET-AMB-2018-2809 del 05/06/2018;
- DET-AMB-2018-6803 del 28/12/2018;
- DET-AMB-2020-333 del 23/01/2020;
- DET-AMB-2020-2765 del 16/06/2020;
- DET-AMB-2022-1452 del 23/03/2022;
- DET-AMB-2022-3320 del 30/06/2022;
- DET-AMB-2024-4430 del 08/08/2024;

8. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:

8.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a Riesame con valenza di Rinnovo:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2009 della Commissione del 22/06/2020, in quanto già implementato nel presente atto;
- quando sono trascorsi **10 anni** dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo Riesame effettuato sull'intera installazione;

8.2. il presente atto è comunque soggetto a Riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

8.3. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il Gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del Riesame delle condizioni di autorizzazione;

8.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il Gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del Riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;

8.5. fino alla pronuncia in merito al Riesame dell'autorità competente, il Gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

9. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

9.1. il Gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato A: "Le condizioni dell'A.I.A.";

9.2. il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

9.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano

variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;

- 9.4.** il Gestore dovrà informare comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- 9.5.** ai sensi dell'art. 271, comma 7-bis del del D.Lgs n. 152/06, **ogni cinque anni**, il Gestore dovrà inviare una Relazione all'autorità competente, con la quale analizza la disponibilità di alternative alle sostanze e miscele utilizzate nel proprio ciclo produttivo, ne considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;
- 10.** di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 11.** di **precisare** che, sulla base della Relazione di cui al p.to 9.5, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 271, comma 7-bis del del D.Lgs n. 152/06;
- 12.** di **precisare** che, in caso di una modifica della classificazione delle sostanze o miscele utilizzate, il Gestore dovrà presentare, **entro tre anni** dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni dell'art 271, comma 7-bis del del D.Lgs n. 152/06, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al p.to 9.5;
- 13.** di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- 14.** di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
- 15.** di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae, entro trenta giorni dal rilascio del presente atto, la quota residua dovuta per l'istruttoria di Riesame con valenza di Rinnovo di AIA, pari a € 2.318,00, previa richiesta di attivazione PagoPA;
- 16.** di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
- 17.** di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- 18.** di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 19.** di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;

20. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
21. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio, affinché provveda ad inoltrarlo alla NETPACK S.p.A.;
22. di **precisare** che il presente Atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
23. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, ad Hera S.p.A. nonché alla NETPACK S.p.A.;

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.